



ARCIDIOCESI DI GORIZIA

CURIA ARCIVESCOVILE

ALCUNE PRECISAZIONI CIRCA GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI E MODULISTICA PER AUTODICHIARAZIONE

In riferimento alle problematiche relative agli spostamenti tra comuni che possono interessare le attività delle parrocchie si offrono le seguenti precisazioni a integrazione della nota, a firma dell'Arcivescovo: ***Emergenza Covid-19 – aggiornamento 14 novembre 2020***, e si allegano i ***fac-simili di autodichiarazioni*** da utilizzare (n.b.: sono ripresi da quelli utilizzati in Lombardia e preparati dall'Avvocatura dell'Arcidiocesi di Milano, con opportuni adattamenti, visto che la Lombardia è in zona rossa).

A. PRINCIPIO GENERALE

Fatto salva l'indicazione generale di evitare il più possibile occasioni di contatti ravvicinati tra le persone, assembramenti e spostamenti se non necessari, per le Regioni in zona arancione, come la nostra, viene stabilita questa norma dal **DPCM 3 novembre 2020**:

art. 2, comma 4

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

E' interessante l'ultima disposizione: "svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Sono quindi due le condizioni:

- deve trattarsi di attività o servizi non sospesi
- non devono essere disponibili nel comune di residenza.

B. LE ATTIVITA' NON SOSPESSE

A riguardo delle attività non sospese, il **comma 5** dello stesso articolo precisa:

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3 [zona rossa], si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.



ARCIDIOCESI DI GORIZIA CURIA ARCIVESCOVILE

Le attività, quindi, permesse dall'art. 1 del DPCM e non vietate dall'art. 2, salvo ci siano provvedimenti locali più rigorosi, non sono quindi sospese. Così è stato precisato anche dalla **Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020** (N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.).

Tra le attività o servizi non sospesi ci sono:

- l'accesso ai luoghi di culto (art. 1, c. 9. lett. p),
- le funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli (art. 1, c. 9, lett. q),
- le attività ludiche, ricreative, educative destinate ai bambini e ai ragazzi con il rispetto dei protocolli (art. 1 c. 9, lett. c).

Anche le attività di tipo caritativo-assistenziale necessarie per aiutare chi è in difficoltà per la pandemia, non sono soggette a limitazione (si veda una FAQ del governo sulla possibilità di spostamento circa i volontari della protezione civile e di coloro *“che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso”*).

C. LA NON DISPONIBILITA' DI ATTIVITA' E SERVIZI NEL COMUNE DI RESIDENZA

E' possibile uscire legittimamente dal comune di residenza se in esso non sono disponibili le attività o i servizi non sospesi, tra cui quelli elencati. Così spiega anche una FAQ del Governo per le zone arancioni, che fa questa esemplificazione: *“per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune”*. E sempre un'altra FAQ, in riferimento alle stesse zone, precisa con maggior larghezza: *“Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”*.

Pertanto, **applicando tutto ciò alla realtà delle parrocchie**, di norma:

- se una chiesa è aperta nel proprio comune non si deve andare in quella di un altro comune, salvo sia collocata nell'itinerario di uno spostamento dovuto per altri legittimi motivi, per esempio la chiesa vicina al luogo di lavoro: così ha precisato una FAQ del governo per le zone rosse;
- se c'è la possibilità di andare a Messa in una chiesa del proprio comune non si deve partecipare a quella in una chiesa del comune vicino;
- se c'è il doposcuola (attività educativa) promosso dalla parrocchia del proprio comune, non si deve partecipare in quello di un altro comune;
- se c'è la catechesi (attività educativa) presso la parrocchia del proprio comune non si deve frequentare quella di un altro comune.



ARCIDIOCESI DI GORIZIA CURIA ARCIVESCOVILE

E' invece molto probabile che ci si debba legittimamente spostare tra comuni vicini anzitutto in due casi:

- ci si trova in **una parrocchia il cui territorio interessa più comuni**
- la propria parrocchia fa parte con un'altra o altre di **un'unità pastorale**.

In queste circostanze, le attività della parrocchia o delle parrocchie in unità pastorale sono spesso unificate e organizzate con riferimento a più sedi. Può quindi succedere, per esempio, che in una frazione di un comune non si celebri la S. Messa alla domenica, ma che questo avvenga nella chiesa principale collocata nel comune vicino. La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione *“dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”*.

Un altro caso di spostamento legittimo è quello della partecipazione a una **specifico funzione religiosa** che avviene fuori dal proprio comune di residenza, quali un funerale, un battesimo, una cresima, un matrimonio.

D. AUTODICHIARAZIONE

In tutte le circostanze indicate, se c'è motivo di spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, ci si deve autocertificare con il modello previsto, barrando la terza motivazione giustificativa dello spostamento:

- **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio** (*specificare il motivo che determina lo spostamento*).

Per la specificazione da inserire, si vedano i fac-simile allegati:

- per **sacerdoti e diaconi**, che servono parrocchie al di fuori del proprio comune di residenza (n.b: la loro attività rientra però nella prima motivazione prevista: *“comprovate esigenze lavorative”*; è equiparata ad attività lavorativa, anche quella delle **persone addette alla liturgia**, come sacrestano, organista, ecc. anche se volontari; così è stato precisato dal Ministero dell'interno: *“Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19”*: Lettera del Ministero dell'Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020)
- per i **fedeli**, che hanno la necessità di accedere a una chiesa o di partecipare a una funzione religiosa al di fuori del proprio comune
- per i **volontari**, che prestano la propria opera in una parrocchia al di fuori del proprio comune
- per i **padrini** e le **madrine**, che intervengono in una funzione al di fuori del proprio comune.

Gorizia, 16 novembre 2020

